

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Marsala



Tribunale di Marsala

Comitato Pari Opportunità presso il Consiglio dell'Ordine di Marsala

Dirigente Amministrativo del Tribunale di Marsala

VISTI

- gli artt. 2,3,24 e 51 della Costituzione Italiana;
- la legge 8 marzo 2000, n. 53, contenente *“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”* (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000);
- il Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151 *“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001 – Supplemento Ordinario n. 93);
- il Decreto Legislativo 23 aprile 2003, n. 115 contenente *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 delle legge 8 marzo 2000, n. 53”* (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2003);
- il Decreto Legislativo 30 maggio 2005, n. 145 contenente norme di *“Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro”* (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 173 del 27 luglio 2005);



- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2006 – Supplemento Ordinario n. 133);
- la Legge 31 dicembre 2012, n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense” (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013),




PREMESSO

- che tutte le parti firmatarie del presente protocollo, nel rispetto dei diversi ruoli loro attribuiti, condividono l’esigenza di proporre interventi volti ad assicurare una reale parità fra uomini e donne nell’esercizio della professione forense;
- che tutte le parti riconoscono che il tema della conciliazione professionale e vita familiare è da intendersi sempre più centrale nell’organizzazione lavorativa di donne e uomini;
- considerato che negli uffici giudiziari di questo Tribunale sono state, comunque, riconosciute già in passato, le esigenze delle professioniste in stato di gravidanza ma che, tuttavia, appare opportuno adottare regole di condotta più rispondenti alle maggiori ed attuali istanze di tutela e promozione del ruolo delle professioniste, come delineate anche in sede di progetto legislativo in atto all’esame del Parlamento (proposta n. 5564).

Tutto ciò premesso tutte le parti firmatarie si impegnano a:

1. promuovere e diffondere i contenuti del presente protocollo d’intesa tra i magistrati, gli avvocati e il personale amministrativo, operanti all’interno del Circondario del Tribunale di Marsala;
2. riconoscere lo stato di gravidanza, alle seguenti condizioni, nei due mesi precedenti la data presunta del parto, e di maternità, nei primi tre mesi di vita del bambino (art. 16 D.Lgs 151/01) quale motivo di legittimo impedimento a comparire:

- alle udienze penali (artt. 420 ter e 484 comma 2 bis e 598 c.p.p.);





- alle udienze di lavoro istruttorie e di discussione della causa ex art. 420 c.p.c.;
- alle udienze civili di comparizione personale delle parti ex art. 185, di istruzione probatoria ed eventuale discussione della causa ex art. 281 quinquies 2 comma e sexies del c.p.c.;
- in altri procedimenti e fasi, assimilabili alle ipotesi ut supra.

La richiesta di rinvio dovrà essere tempestivamente presentata dalla professionista avvocato all'autorità procedente con le seguenti modalità:

- per il periodo indicato dall'art. 16 del D.Lgs 151/01, la sussistenza del legittimo impedimento, dovuto a maternità, sarà sufficientemente documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la data presunta del parto o il certificato di nascita del figlio o di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 DPR 445/00, senza necessità alcuna di ulteriori specificazioni comprovanti particolari patologie;
- per il periodo anteriore a quello previsto dall'art. 16 D.Lgs 151/01, la sussistenza del legittimo impedimento dovrà essere documentata con l'allegazione di un certificato medico da cui risulti la sussistenza di particolari patologie e/o gravi complicanze della gravidanza.

Anche al di fuori del periodo indicato dall'art. 16 D.Lgs 151/01 e sino al compimento del terzo anno di vita della prole, la legittimità dell'impedimento, eventualmente addotto e dovuto all'assolvimento degli obblighi di cura della prole, dovrà essere documentata da certificazione medica dello stato di malattia della prole stessa e valutata alla stregua delle premesse del presente protocollo.

In caso di allattamento al seno materno, il rinvio richiesto potrà essere concesso *ad horas*, se l'avvocata risiede nello stesso circondario del Tribunale, altrimenti dovrà essere concesso ad altra data.



Il Giudice, nel fissare le udienze, terrà adeguatamente conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocate e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi.

3. Nei periodi sopra indicati l'avvocata che adduca ragioni di urgenza, legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole, avrà la precedenza nella trattazione delle udienze e nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria.


4. Le cancellerie e gli avvocati, per quanto possibile, nello svolgimento degli obblighi di cancelleria, daranno la precedenza all'avvocata ed alla praticante in stato di gravidanza così come anche all'avvocato ed al praticante che adduca ragioni di urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole nei primi anni di vita.

Ogni sottoscrittore darà la più ampia diffusione al presente protocollo nell'ambito del proprio settore, e ciò al fine di garantirne l'effettiva conoscenza a tutti gli operatori.


Ove si verificassero ipotesi diverse da quelle contemplate espressamente nel presente protocollo, le parti firmatarie si impegnano ad adottare, nell'esercizio delle proprie funzioni, condotte e atteggiamenti funzionali alla realizzazione e alla tutela dei principi di parità riconosciuti in premessa come meritevoli di promozione.

Marsala, li 15 DIC. 2016


Il Presidente del Tribunale di Marsala




Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati



Il Presidente del CPO



Il Dirigente Amministrativo



Tribunale di Marsala
Depositato in Cancelleria
Marsala, il 15 DIC. 2016....
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Gaspare Ferro

